

Roma, 25/11/2021

PROT. N. 50/DV/rs

Ai Presidenti AIC Convenzionate

Alle Società di Servizi Convenzionate

Ai Professionisti Convenzionati

e p.c. Agli Incaricati CAF

Circolare n. 50/2021

LORO SEDI

Oggetto: **Bonus fiscali Facciate**

Carissimi,

L'interesse all'applicazione del **bonus facciate** nella misura del 90% spinge i committenti dei lavori e i loro appaltatori a interrogarsi su come poter "cristallizzare" il sostenimento delle relative spese al 2021, nonostante lavori destinati a concludersi successivamente. A partire dal 2022, infatti, il bonus facciate, anche laddove dovesse esserne confermata la proroga prevista dal Ddl. di bilancio 2022, è atteso in riduzione, quanto a percentuale di detrazione, rispetto all'attuale 90%.

Come si è già avuto modo di evidenziare, la risposta del MEF, sentita l'Agenzia delle Entrate, all'interrogazione parlamentare 17 novembre 2021 n. 5-07055, ha sostanzialmente confermato che, relativamente agli interventi sui quali può applicarsi il bonus facciate, fornitore e committente possono accordarsi per l'emissione della fattura con sconto sul corrispettivo del 90% e pagamento della parte non coperta da sconto entro il 31 dicembre 2021 anche se, al momento dell'emissione della fattura "scontata" e del relativo pagamento "ridotto", i lavori, corrispondenti ai corrispettivi fatturati al loro dello sconto applicato, **non** risultano essere stati **ancora effettuati**, senza che ciò pregiudichi il diritto all'agevolazione fiscale, né il diritto di beneficiarne mediante esercizio per una delle opzioni previste dall'art. 121 del DL 34/2020 .

La stessa risposta del MEF, sentita l'Agenzia, ha però ben sottolineato come rimanga **dovuta l'effettiva realizzazione dei lavori** corrispondenti alle predette spese (la quale può avvenire anche successivamente al termine della finestra temporale agevolata), posto che, in assenza dell'effettiva realizzazione dei lavori corrispondenti ai corrispettivi lordi su cui il fornitore ha applicato lo sconto in fattura al 90% (e pagati dal committente per la parte non coperta dallo sconto), viene meno *ab origine* il diritto all'agevolazione fiscale e ciò comporta il recupero del beneficio indebitamente fruito nella modalità alternativa dello sconto in fattura, maggiorato degli interessi e delle sanzioni di cui all'art. 13 del DLgs.

471/97, con un evidente concorso di responsabilità nella violazione (con il committente beneficiario) da parte del fornitore che ha applicato lo sconto su lavori non ancora realizzati, senza poi realizzarli effettivamente.

In questo quadro, in cui fornitore e committente possono comunque decidere di assumersi le responsabilità connesse all'emissione di una fattura con sconto al 90% e al pagamento del residuo non coperto dallo sconto, prima dell'effettivo realizzo dei lavori corrispondenti ai corrispettivi lordi fatturati, si inseriscono le **responsabilità dei tecnici abilitati** che, ai sensi del DL 157/2021 (c.d. "decreto Antifrode") devono ora rilasciare, rispettivamente, l'attestazione di congruità delle spese e il visto di conformità sull'opzione anche quando si tratta di spese e opzioni relative al bonus facciate.

Per questi ultimi, procedere all'attestazione della congruità delle spese in via meramente preventiva e, ancor più, al rilascio del visto di conformità sul modello di opzione prima dell'effettivo realizzo dei lavori cui le spese sostenute corrispondono, significa fare una vera e propria scommessa che i lavori verranno effettivamente realizzati (tecnico che rilascia il visto) e che saranno perfettamente **conformi** al piano di interventi su cui è stata svolta in via preventiva la valutazione di congruità delle spese (tecnico che rilascia l'attestazione di congruità).

Perché, se poi i lavori vengono effettivamente realizzati, il cerchio si chiude, ma, se ciò non dovesse accadere, i tecnici avrebbero rilasciato le loro attestazioni in relazione a opzioni su spese che, causa la **mancata realizzazione** effettiva dei corrispondenti lavori, risultano a posteriori non agevolate, prima ancora che non "optabili". Un po' la stessa posizione in cui si viene a ritrovare il **terzo** (tipicamente, una banca) cui il fornitore chiedesse di acquistare il credito di imposta, che matura a fronte dello sconto applicato, prima di potergli fornire il riscontro dell'effettivo realizzo dei corrispondenti lavori.

In questi casi, la **prassi corretta**, che consente a ciascun attore di non assumersi responsabilità che non può governare direttamente, dovrebbe essere la seguente.

Il fornitore emette la fattura con lo sconto e il committente paga il residuo entro il 31 dicembre 2021.

I tecnici attendono l'effettivo realizzo dei corrispondenti interventi, dopodiché, ciascuno per quanto di competenza, rilasciano attestazione di congruità e visto di conformità e presentano il modello di comunicazione di opzione all'Agenzia delle Entrate.

Successivamente, il fornitore cede il credito alla banca.

Se l'ultimazione degli interventi si protrae **oltre il 16 marzo 2022** si apre però il problema del termine ultimo per la presentazione del modello di opzione relativamente alle spese sostenute e allo sconto applicato nel 2021.

La Direzione Nazionale resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento